



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto verbale d'accordo in materia di permessi sindacali retribuiti.-

L'anno millenovecentottant atre il giorno 5 (cinque)

del mese di G E N N A I O, alle ore 18.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO

3. Vito Franco FIORE

4. Enrico GRILLI

5. Alberto GALLUZZO

6. Matteo MALANDRINO (a.g.)

7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.)

9. Cosimo MICCOLI (con diritto a voto).-

f.f.
Assiste il Direttore dell'Azienda Dot. Ing. sig. Francesco P U C C I

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la deliberazione n. 223 del 21/luglio/1982, regolarmente vistata dalla Giunta Municipale il 12/agosto/1982, con la quale si decideva di prendere atto della relazione formulata dal Funzionario Superiore al Personale - sig. MANCO Enzo - relativa ai permessi sindacali;

- CONSIDERATO che seguentemente fu evidenziato la opportunità di regolamentare l'intera problematica in materia di permessi sindacali retribuiti per evitare le conseguenze di un possibile irrigidimento delle OO.SS.;
- CHE per quanto innanzi fu dato mandato al Funzionario innanzi citato - sig. MANCO Enzo - particolarmente esperto in materia;
- VISTO il verbale d'accordo sottoscritto in data 3/gennaio/1983 che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- AVUTO il voto consultivo del f.f. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi;

DELIBERA

- di prendere atto - e far proprio - del verbale d'accordo sottoscritto con le OO.SS. in materia di permessi sindacali retribuiti che viene allegato al presente provvedimento facendone parte integrante.-

Il Segretario
[Firma]

Visto :

Il Presidente

[Firma]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 20/1/1983
la Giunta Municipale nella seduta
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. / del 27/1/1983
Resa/esecutiva il /

Il Funzionario
Il Direttore
(Francesco FERRANDELLI)
[Signature]



COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

e.p.c. ALL'UFFICIO A.M.A.T.

AMAT-TARANTO

04.FEB 1983

N° 659 di PROT.

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 27.1.1983

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n. 2 del 5.1.1983

(Relatore Intelligente)

La G M. , nella seduta del 27.1.1983(assenti: Pullone, Latagliata)

Prende Atto.

Ass/te Dr. Antonio Conte

Taranto li, 28.1.1983

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dr. Emilio ROMANDINI)



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 19/Gennaio/1983

N. di protocollo 197/83 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo n. 3 (tre) copie
dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice
di questa Azienda: nelle sedute del 5/1/1983 e del 12/1/1983:

- Del. N° 8 = Presa atto verbale d'accordo in materia di permessi sindacali retribuiti.-
- Del. N° 10 = Presa atto spese trasferta a Roma dei consiglieri MESTO Giuseppe e GRILLI Enrico.-
- Del. N° 17 = Liquidazione n. 2 (due) diarie in favore del consigliere Vito Franco FIORE.-

Distinti saluti.



20.1.83

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
Ferrante



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 19/Gennaio/1983

N. di protocollo 198/83 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli atti degli
Enti Locali

RACCOMANDATA A MANO

Via DE Cesare, 102

T A R A N T O

Trasmettiamo oggetto delle sottoindicate deliberazioni
adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda
nelle sedute del 5/1/1983 e 12/1/1983:

- Del. N° 3 = Presa atto verbale d'accordo in materia di
permessi sindacali retribuiti.-
- Del. N° 10 = Presa atto spese trasferita a Roma dei consi
glieri MESTO Giuseppe e GRILLI Enrico.-
- Del. N° 17 = Liquidazione n. 2 (due) diarie in favore del
consigliere Vito Franco FIORE.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **3 GEN. 1983**

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

VERBALE DI ACCORDO

IN MATERIA DI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

V I S T O

- l'accordo nazionale 14/1/1965 recepito dall'art.27 di quello nazionale 23/7/1976;
- la legge 20/maggio/1970 n.300 (Statuto lavoratori) ;
- l'art.3 dell'accordo Aziendale del 3/aprile/1970 tra il Commissario Governativo ex STAT e la Commissione interna (poi sostituita dalle rappresentanze sindacali aziendali) riguardante l'assistenza ai lavoratori dipendenti da parte di quest'ultima attraverso permessi retribuiti;
- l'art.30 dell'accordo nazionale del 23/7/1976 relativo ai permessi per i Dirigenti delle rappresentanze Sindacali Aziendali;
- il quantitativo dei permessi utilizzati dalle OO.SS. per assicurare la loro presenza negli organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali di Categoria, dei sindacati regionali, provinciali o territoriali o di Comitati o Commissioni Nazionali permanenti, nei quali sono rappresentati ~~agli interessi~~ delle Aziende Autoferrotranviarie nonché dei lavoratori da esse dipendenti ed in ogni altro organismo, commissione od istituto in cui è prevista la partecipazione dei rappresentanti delle OO.SS.

tenuto conto della necessità

- di individuare la spettanza di permessi retribuiti da attribuire alle Organizzazioni sindacali in rapporto alla propria rappresentatività, da valutarsi nel numero degli iscritti;
- di determinare criteri e metodologie da applicare a tutte le Organizzazioni Sindacali riconosciute nell'ambito dell'Azienda AMAT;
- di predisporre un'organica normativa della materia ai fini di una più corretta contabilizzazione da parte degli organismi interessati;

considerato

- che il quantitativo dei permessi retribuiti a qualsiasi titolo agli organi smi sindacali CGIL - CISL - UIL ammonta a n.2.457 giornate/anno;
- che, mediamente, le giornate lavorative annue per dipendente sono pari a 288 ;

./.

si conviene quanto segue :

- 1°)- Il quantitativo dei permessi retribuiti da riconoscere alle singole Organizzazioni Sindacali, a qualsiasi titolo, è determinato in misura proporzionale al numero degli iscritti che hanno autorizzato la Azienda ad effettuare la trattenuta sindacale, secondo il seguente parametro :

giornate di permesso sindacale retribuito alle OO.SS. CGIL-CISL-UIL (1908)
numero degli iscritti CGIL - CISL - UIL X

X numero iscritti a ciascuna Organizzazione Sindacale CGIL - CISL - UIL.-

- 2°)- ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero percentuale degli iscritti alle singole OO.SS. determinerà identica variazione del numero dei permessi fermo restando il montante complessivo di permessi pari a n.1908; la verifica del quantitativo di spettanza è effettuata con riferimento alle posizioni accertate al 31/dicembre di ogni anno ed è valida per l'intero anno solare successivo.
- 3°)- ad ogni inizio di anno solare le OO.SS. comunicheranno per iscritto alla Direzione di Esercizio AMAT le eventuali giornate annue di permessi da assegnare alle S.A.S. -
- 4°)- il montante attribuito alle Organizzazioni Sindacali può essere utilizzato esclusivamente a mezze giornate oppure a giornate intere, per lo svolgimento delle attività sindacali prevista dalla normativa in vigore, comprese quanto stabilito dall'art.27 del C.C.N.L. del 23/7/1976 per gli agenti membri di organi direttivi delle Confederazioni sindacali.
- 5°)- i quantitativi di giornate di permessi attribuiti alle singole OO.SS. devono essere utilizzati nell'arco dell'anno solare, salvo la possibilità di cumulo, con le spettanze dell'anno successivo, del 5% massimo del montante annuale di propria spettanza. Non è possibile utilizzare giornate di permessi retribuiti in misura superiore alla spettanza annuale.
- 6°)- ciascun Organismo Sindacale, interessato al presente accordo, deve comunicare per lettera all'Azienda i nominativi dei propri rappresentanti che possono usufruire dei permessi sindacali di cui trattasi.
- 7°)- i permessi sindacali devono essere richiesti rispettivamente da ciascuna Segreteria territoriale delle Organizzazioni sindacali ovvero da ciascun delle SAS Aziendale per le rispettive competenze, direttamente all'Azienda con lettera, nella quale devono essere indicate le generalità degli agenti interessati, con preavviso non inferiore, di norma, a 48 ore.

Eccezionalmente è consentita la richiesta di permessi con comunicazione telefonica, nei tempi sopra indicati, al Servizio Personale. La comunicazione telefonica deve essere seguita, prima della data dell'utilizzo, dalla richiesta scritta.

Non è assolutamente consentita richiesta di permessi sindacali al di fuori di quanto sopra specificato.

I permessi sono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio aziendali.

./.

- 8°)- ogni bimestre il Servizio Personale trasmette^{re} alle Segreterie territoriali Sindacali e alle SAS la situazione dei permessi utilizzati, per facilitare una corretta programmazione dei permessi stessi.
- 9°)- il presente accordo disciplina in forma completa ed esclusiva la normativa dei permessi sindacali retribuiti e, pertanto abroga e sostituisce tutte le norme relative stabilite da precedenti accordi sindacali e ogni concessione effettuata a qualsiasi altro titolo, eccezion fatta per quanto previsto ~~dall'accordo~~ dell'accordo integrativo aziendale del 5/2/1979 relativo ai permessi per attività Dopolavoro al Presidente del sodalizio in parola.
- 10°)- la presente normativa assorbe tutti i benefici previsti dalla legge 20/5/1970 n.300 in tema di permessi sindacali retribuiti.
- 11°)- il presente accordo avrà scadenza al 31/12/1983 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sarà disdetto, con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima della scadenza o 3 mesi prima del 31/dicembre di ogni anno successivo al 1983.

Taranto

3 GEN. 1983

p. IL SINDACATO C.G.I.L.

p. IL SINDACATO C.I.S.L.

p. IL SINDACATO U.I.L.

p. L'AZIENDA A.M.A.T.

